



Macerata, 28 marzo 2022

Al personale docente e ricercatore

Al personale tecnico e amministrativo e bibliotecario

Ai collaboratori ed esperti linguistici

Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: Decreto legge n. 24 del 24/03/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”). **Obbligo vaccinale per il personale delle università.**

La presente per comunicare che in considerazione della pubblicazione (G.U. 24/03/2022 n. 70) del provvedimento indicato in oggetto, fino al 30 aprile 2022 il personale universitario potrà erogare la propria prestazione lavorativa accedendo alle strutture dell’Ateneo ove risulti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (cd. **green pass base** da vaccinazione, guarigione o test). Si precisa che, sulla base di quanto previsto dalla novella, sino al 15 giugno 2022 permane in capo al personale universitario l’obbligo vaccinale introdotto dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 del 4 marzo 2022, alla cui violazione non consegue più l’effetto della sospensione del rapporto di lavoro.

La verifica (mediante utilizzo dell’app VerificaC19) sull’effettivo possesso, da parte del personale presente presso le strutture dell’Ateneo, del **green pass base** è rimessa alla competenza dei soggetti delegati dal Magnifico Rettore (D.R. n. 354/2021 e nota prot. n. 96852/2021).

Dal 1° maggio 2022 il personale potrà accedere alle strutture senza alcun obbligo di **green pass**.

Con riferimento ai lavoratori definiti come “fragili”, rilevata la proroga sino al 30 giugno 2022 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria contenuta nell’art. 83 del D.L. n. 34/2020, non risultano allo stato essere state prorogate le disposizioni sul diritto di svolgere le prestazioni in modalità agile contenute nell’art. 26, comma 2-bis, e nell’art. 39 del D.L. n. 18/2020.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in merito all’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 111/2021 (utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, rispetto della distanza interpersonale, controllo della temperatura).

Cordialmente.

Il Responsabile dell’Area
Dott. Alessandro Cocchi

